

CONVENZIONE per l'affidamento all'ATER di Padova delle procedure per l'accesso all'E.R.P. ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della L.R.V. n. 39/2017 e dell'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 4/2018 – ISTRUTTORIA DOMANDE E GRADUATORIA

tra

il/la, in qualità di, il/la quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione municipale del Comune di (di seguito nominato "Comune") – C.F.:, con sede in, via/piazza n. a ciò autorizzato/a in forza della delibera della Giunta comunale / del Consiglio comunale n. in data, esecutiva;

e

Marco Bellinello, C.F. BLLMRC62E27H620D, in qualità di Direttore dell'ATER di Padova (di seguito nominato "ATER") P.I. 00222610289, il quale agisce in nome e per conto dell'Azienda medesima, con sede in Padova, Via Raggio di sole n. 29, a ciò autorizzato e delegato in forza del provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. XX in data XX.XX.2018,

PREMESSO

- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. XX in data XX.XX.2019 è stato approvato lo schema di convenzione, secondo il testo qui di seguito riportato, relativo all'affidamento da parte del Comune all'ATER delle procedure di accesso all'E.R.P. previste dall'art. 24 della L.R.V. n. 39/2017;
- che mediante deliberazione della Giunta comunale / del Consiglio comunale n. in data, esecutiva, il Comune ha approvato lo schema di convenzione sopra citato;
- tutto ciò premesso, tra il Comune di e l'ATER di Padova, come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue.

* * *

Articolo 1 – premesse.

Le Parti dichiarano di riconoscere le premesse e di confermarle come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – oggetto della convenzione.

Ai sensi della normativa regionale in premessa citata, il Comune affida all'ATER le seguenti procedure:

- a) istruttoria delle domande pervenute, presso il comune, anche con attività volta ad integrare le domande incomplete o non correttamente compilate, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento regionale n. 4/2018;
- b) attribuzione dei punteggi di priorità e formazione e approvazione della graduatoria provvisoria, anche con l'utilizzo della procedura informatica prevista dall'articolo 24, comma 6, della già citata normativa regionale, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Regolamento regionale n. 4/2018;
- c) elaborazione dei dati per la redazione della graduatoria definitiva, tenuto conto delle decisioni assunte dalla Commissione di cui all'articolo 33 della L.R.V. n. 39/2017 in ordine agli eventuali ricorsi presentati dai concorrenti avverso la mancata attribuzione di punteggi di priorità e/o la loro collocazione nella graduatoria provvisoria;

Articolo 3 – obblighi del Comune.

Il Comune, avvalendosi della consulenza dell'ATER, provvederà, in quanto di propria esclusiva competenza, alla pubblicazione del bando, nelle forme ex lege previste, e all'eventuale individuazione di ulteriori punteggi di priorità con riferimento a particolari situazioni presenti sul proprio territorio, comunque per fattispecie diverse da quelle già previste dalla vigente normativa (articolo 28, ultimo comma L.R.V. n. 39/2017 e articolo 8, comma 4, del Regolamento n. 4/2018). La pubblicazione del bando avverrà secondo le modalità dell'art. 3, comma 3, del Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

Il Comune provvederà inoltre a raccogliere le domande, controllando la corretta e completa compilazione delle stesse, protocollarle, trasmettendole poi immediatamente all'Azienda, la quale provvederà all'espletamento delle funzioni delegate con la presente convenzione entro i termini fissati dalla L.R. 39/2017, a pubblicare le graduatorie, a raccogliere i ricorsi, a trasmettere tempestivamente le domande, i ricorsi e le opposizioni all'ATER, che provvederà all'espletamento delle funzioni delegate con la presente convenzione.

Inoltre, anche con la consulenza dell'ATER, il Comune dovrà provvedere agli adempimenti preliminari alla pubblicazione del bando previsti dall'articolo 2 del Regolamento regionale.

Il Comune, in ogni caso, si impegna ad indire il bando, eventualmente anche per ambito sovracomunale, come previsto dall'art. 6 del Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, concordandone le modalità e i tempi con l'ATER, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 39/17. Resta inteso che il Comune, sentita l'ATER, ha facoltà di rinviare l'emanazione del bando dandone comunicazione alla Giunta Regionale, se presenti le condizioni di cui all'art. 24, comma 4, Legge Regionale 39/2017.

Articolo 4 – obblighi dell'ATER.

L'ATER assolverà, nel rispetto dei tempi e con le modalità fissate dalla L.R.V. n. 39/2017 e dal Regolamento regionale n. 4/2018, alle funzioni delegate dal Comune con la presente convenzione. L'ATER si impegna a predisporre in tempo utile il relativo bando di concorso.

Per le attività di cui all'articolo 2, lettere c), d), e) della presente convenzione, l'ATER si avvarrà dell'attività di una Commissione interna.

L'ATER, così delegata, si impegna ad esaminare ciascuna domanda di assegnazione, verificando la completezza e la regolarità della domanda stessa. In sede di istruttoria delle domande, per l'integrazione della documentazione carente e per la regolarizzazione delle domande non correttamente compilate, l'ATER è autorizzata a richiedere al Comune e/o ad altri Enti competenti, ovvero direttamente ai concorrenti, documentazione integrativa o comunque ritenuta necessaria per una completa istruttoria delle domande e per una corretta attribuzione dei punteggi di priorità. Ultimata tale procedura, l'ATER provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria come indicato nell'art. 9, comma 2 del Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. La graduatoria provvisoria verrà in seguito inviata al Comune che deve provvedere alla sua approvazione e nei successivi dieci giorni viene pubblicata sul sito del Comune stesso e dell'ATER. Per l'espletamento delle funzioni di istruttoria e formazione graduatoria provvisoria, l'ATER si servirà della procedura informatica di cui all'art. 24, comma 6, L.R. 39/2017.

In fase di prima applicazione, qualora la procedura informatica non fosse attivata, la domanda potrà essere presentata in forma cartacea presso l'ATER (art. 4, comma 6 del Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica).

Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, l'ATER si impegna a fornire ai concorrenti i chiarimenti richiesti relativamente alla stessa, nonché le informazioni utili e necessarie per la presentazione di eventuali ricorsi. I concorrenti hanno così modo di fornire tutta la

documentazione utile per il riconoscimento di ipotetici ulteriori punteggi.

Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati potranno presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'art. 33 L.R. 39/17.

Il ricorso sarà depositato presso l'ATER ove è istituita la Commissione e del deposito è data comunicazione al Comune.

Entro 60 giorni dal loro ricevimento, la suddetta Commissione assumerà le decisioni sui ricorsi e le trasmetterà al Comune che provvederà alla redazione ed approvazione della graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva sarà pubblicata con le stesse modalità della graduatoria provvisoria.

L'ATER si impegna comunque a redigere ed inviare al Comune una bozza di graduatoria aggiornata a seguito delle decisioni assunte dalla Commissione art. 33 L.R. 39/17.

Articolo 5 – corrispettivi.

All'ATER, per le funzioni sopra indicate e per l'intera durata di validità della presente convenzione, di cui al successivo articolo 6, saranno riconosciuti i seguenti corrispettivi, oltre ad I.V.A. nella misura di legge:

- € 80,00 per ciascuna domanda di assegnazione, limitatamente all'esame delle prime 30 (trenta) domande,
- € 50,00 per ciascuna domanda di assegnazione, eccedenti l'esame delle prime 30 (trenta) domande,

Detti importi sono onnicomprensivi delle funzioni ed attività affidate con la presente convenzione, nonché delle spese postali e telefoniche e di ogni altro onere connesso al funzionamento della Commissione per l'istruttoria delle domande e per la formazione delle graduatorie.

Inoltre, il corrispettivo, come sopra determinato, comprende anche il costo relativo alla disamina degli eventuali ricorsi avverso la collocazione nella graduatoria provvisoria, fermo restando l'obbligo del Comune di corrispondere, con le modalità previste dall'articolo 33 della L.R.V. n. 39/2017, esclusivamente l'onere finanziario relativo al rimborso delle spese anticipate dall'ATER per il funzionamento della Commissione che sarà istituita ai sensi del su citato articolo, ovvero di quella attualmente operante in virtù dell'art. 51, comma 5, della L.R.V. n. 39/2017.

Il pagamento delle competenze in parola dovrà essere effettuato dal Comune entro il termine di 30 giorni dalla ricevuta fatturazione che seguirà all'invio della graduatoria definitiva.

Articolo 6 – termini di validità della convenzione.

La validità della presente convenzione è limitata esclusivamente alle attività di cui ai precedenti punti, conseguenti ai bandi che saranno emanati per gli anni 2018 e 2019.

Alla scadenza del 31/12/2019 la presente Convenzione cessa di avere automaticamente effetto.

Articolo 7 – ulteriori servizi e relativi corrispettivi.

Il corrispettivo inerente ad ogni tipo di collaborazione non compresa tra le funzioni delegate all'ATER di cui all'articolo 4 della presente convenzione, qualora richiesta, dovrà essere preventivamente e congiuntamente definito di volta in volta.

Articolo 8 – diritto di accesso e privacy.

Nell'espletamento dei suoi compiti, l'ATER si impegna a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché a rispettare le norme in tema di produzione di documentazione, autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive

di documentazione e validità temporale dei certificati.

Inoltre, l'ATER si impegna a garantire la riservatezza dei dati, ai sensi della vigente normativa in tema di *privacy*.

A tale proposito, le parti si danno reciprocamente atto che la trasmissione dei dati all'ATER è ammessa, ai sensi della normativa di riferimento, in quanto prevista dalla L.R.V. n. 39/2017, e che i titolari e responsabili del trattamento dei dati sono il Comune e l'ATER, ciascuno per le proprie funzioni.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/03, e ss.mm. e del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento U.E. 2016/679 – “GDPR”) con la sottoscrizione della presente convenzione l'ATER viene nominata Responsabile esterno del trattamento, con autorizzazione generale alla nomina di altro Incaricato.

Articolo 9 – disposizione finale.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso in quanto tutti i corrispettivi sono soggetti ad I.V.A. nella misura di legge (articolo 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131). Le spese per l'eventuale registrazione della presente convenzione, oltre ad ogni altro eventuale onere, sono posti a totale carico del Comune.

Padova, lì

Per il Comune di

.....

.....

.....

Per l'ATER di Padova

Il Direttore

Marco Bellinello